



# Comune di Ballabio

## Provincia di Lecco

Ballabio, 1 giugno 2011.

Al Gruppo consiliare "Ballabio da vivere"  
c/o Capogruppo  
Sig. Giacomo Colombo  
Via Valgrande, 26/a  
23811 Ballabio

**Risposta all'interrogazione presentate dal Gruppo consiliare "Ballabio da vivere" in data 26.04.2011.**

Quesito n. 1: Il Gruppo consiliare "BALLABIO DA VIVERE" CHIEDE quali sono le NUOVE DISPOSIZIONI REGIONALI nel frattempo intervenute, menzionate nella lettera pervenuta anche alle associazioni;

Risposta: la decisione di riadottare il P.G.T. è stata dettata da ragioni di opportunità e scelte amministrative di questa maggioranza nonché dalle disposizioni regionali (art. 9, comma 8, Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i. – Regolamento Regionale 15 febbraio 2010, n. 6) che hanno reso necessario l'integrazione del Piano dei Servizi con le disposizioni del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS). Inoltre il piano territoriale regionale approvato con delibera di Consiglio regionale n. 951 del 19.01.2010 richiede l'adeguamento del P.G.T. alla disciplina paesaggistica entro due anni dall'entrata in vigore dello stesso. Infine si è reso necessario assegnare incarico per integrare il P.G.T. con il Piano Regolatore Cimiteriale.

\*\*\*

Quesito n. 2: (...) se non fosse maggiormente opportuno e corretto, per una maggiore informazione, convocare una pubblica assemblea per informare gli interessati delle novità intervenute a giustificare lo slittamento dell'approvazione definitiva del P.G.T. adottato il 29 settembre 2009;

Risposta: l'Amministrazione Comunale in questa fase non ha ritenuto opportuno convocare una pubblica assemblea in quanto sono state apportate al P.G.T. solo irrilevanti modifiche cartografiche. La cittadinanza avrà l'opportunità di presentare le proprie osservazioni con la riapertura dei termini, come previsto dalla normativa.

\*\*\*

Quesito n. 3: (...) se non si ravvisa una scorrettezza istituzionale, non portando a conoscenza di ciò, TUTTI i Consiglieri Comunali;

Risposta: l'Amministrazione comunale, a seguito della decisione di riadottare il P.G.T., ha provveduto ad effettuare, alle parti sociali ed economiche, la comunicazione prevista espressamente dall'art. 13, comma 3, della L.R. n. 12/2005. La procedura non prevede analogo comunicazione ai Consiglieri.

\*\*\*

Quesito n. 4: (...) se e quanto sia errato considerare lo sfioramento dei termini fissati dai regolamenti, da parte di questa (e della precedente) Amministrazione Comunale, come causa principale della decisione di adottare nuovamente il P.G.T.;

Risposta: in considerazione delle normative indicate nella risposta n. 1 riteniamo che lo sfioramento dei termini non può essere considerato come causa principale.

Il Sindaco  
Luigi Pontiggia